CONFERIMENTO D'INCARICO PROFESSIONALE (CONTINUATIVO)

Con la presente il Sig. Riccardo Sinigallia , nato a Macerata il 28 agosto 1947 C.F.SNG RCR 47M28 E783O , residente in Macerata, via Ricci Padre Matteo 27 quale legale rappresentante di ORDINE REGIONALE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA MARCHE , con sede in Ancona, codice fiscale 80013690427 di seguito definito mandante o cliente, ricevuta l'informativa e prestato il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi di legge,

CONFERISCE

il presente mandato professionale, disciplinato dagli articoli sottostanti , allo Studio associato di Consulenza del Lavoro "FRANCESCO E CLAUDIO SERPILLI, con Sede in via Giannelli 14 Ancona C.F.e P.IVA 02795890421, di seguito definito professionista, rappresentato dal Dott. Francesco Serpilli, nato ad Ancona il 19 07 1987 e residente a Chiaravalle, viale Marconi n. 37, C.F SRP FNC 87L19 A271T;

1. OGGETTO DEL MANDATO.

L'incarico professionale ha per oggetto le prestazioni di:
- consulenza, assistenza e adempimenti in materia di diritto del lavoro, di diritto e applicazioni della previdenza e assistenza sociale, di elaborazione prospetti di paga, denunce previdenziali ed assicurative ecc.;

ed in particolare:
- consulenza ed assistenza nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti di lavoro subordinato;
- consulenza ed assistenza in merito all'estinzione del rapporto di lavoro: licenziamenti individuali singoli e plurimi;
- consulenza ed assistenza inerente l'instaurazione e lo svolgimento del rapporto di lavoro;
- consulenza ed assistenza nei procedimenti e sanzioni disciplinari;
- redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali ;

Sono escluse dal presente mandato le operazioni di verifica volte al rinvenimento di falsi o altre irregolarità.

2. COMPENSO.

Le parti concordano che al Professionista, che – con la sottoscrizione del presente conferimento d'incarico – espressamente accetta il mandato, per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del suddetto incarico, spetta:
€ 700,00 annuali per l'attività di consulenza;

Il tutto oltre al rimborso delle spese documentate e sostenute a causa della prestazione resa, Cassa previdenziale e IVA.
Il pagamento del suddetto compenso deve corrispondersi da parte del cliente annualmente nel mese di dicembre .
Il compenso come sopra pattuito si intende riferito ad un complesso di attività professionali normalmente richieste.
Nell'eventualità di ulteriori voci di spesa i compensi professionali verranno adeguati sulla base di una nuova negoziazione, in ragione delle attività non comprese, non previste e non prevedibili tra le parti, ma necessitate ed effettivamente svolte.
L'indicato compenso è commisurato al grado di complessità dell'incarico e all'importanza dell'opera e, pertanto, ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato e soddisfacente per l'incarico professionale conferito e liberamente determinato.
Il cliente dichiara di essere consapevole ed informato del grado di complessità dell'incarico e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili. Dichiara inoltre di essere stato edotto delle problematiche pertinenti l'incarico professionale conferito e s'impegna a rendere noto e a mettere a disposizione ogni documento utile allo svolgimento dell'incarico.
Il professionista potrà delegare lo svolgimento della prestazione a terzi collaboratori o sostituti, sotto la sua responsabilità.

3. Durata e recesso.

Il presente mandato professionale decorre dalla data di sottoscrizione di esso, con rinnovo tacito alla scadenza e per un eguale periodo, rinunciando il cliente espressamente al beneficio del libero recesso così come previsto dall'art. 2237 c.c., poiché i compensi professionali come sopra determinati hanno tenuto conto del carattere duraturo del rapporto.
Ciascuna delle due parti può escludere il rinnovo tacito comunicando all'altra parte la propria volontà a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso di mesi sei da computarsi a ritroso dalla scadenza naturale.
Il mancato pagamento, nei termini pattuiti, costituisce giusta causa di scioglimento del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2237, 2° comma, c.c., ed autorizza, il professionista all'immediata rinuncia del mandato conferitogli con esonero da ogni responsabilità connessa e/o consequenziale a qualsivoglia pregiudizio arrecato al mandante -- così come previsto dall'art. 2237, 3° comma, c.c..
Fermo restando il maggior danno, qualora il mandante receda dal presente contratto senza l'osservanza delle modalità e dei termini di cui al presente articolo, dovrà corrispondere al professionista, a titolo di penale, una somma di denaro pari a tutti gli onorari dovuti fino all'ordinario termine di scadenza del contratto al momento del

recesso, calcolati in base alla media aritmetica dei compensi corrisposti negli ultimi 6 mesi.

4. OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA.

Il Professionista, con la sottoscrizione per accettazione, si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.
Il professionista rispetterà il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni dei quali sia venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico.
Il Professionista ha regolare polizza assicurativa n.32300733 con Cattolica Assicurazioni.

5. OBBLIGHI DEL MANDANTE.

Il mandante ha l'obbligo di far pervenire tempestivamente presso lo Studio del Professionista la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico garantendone fin d'ora la completezza, l'esattezza e l'autenticità. La consegna della documentazione occorrente alla prestazione professionale non sarà oggetto di sollecito o ritiro da parte del Professionista il quale declina sin da ora ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuzione del mandato dovuta al ritardo, incuria o inerzia da parte del mandante.
Il mandante ha l'obbligo di informare tempestivamente il Professionista su qualsivoglia variazione e modifica della realtà fattuale e giuridica che abbia inerenza al mandato conferito.

6. FORO COMPETENTE.

Per tutte le controversie sull'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente in esclusiva il foro di Ancona.

7. NORME DI RINVIO.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso rimando alle norme vigenti in materia, nonché all'ordinamento dei Consulenti del Lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ancona, li 01 febbraio 2019

Cliente

ORDINE REGIONALE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLE MARCHE
ANCONA

STUDIO ASSOCIATO
FRANCESCO CAMPANELLI
Via Professionisti
C.F. e P.IVA 02798850121

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., le parti, con lo sottoscrizione sotto apposta, accettano espressamente gli articoli:
2) compenso, in particolare dichiara di essere consapevole ed informato del grado di complessità dell'incarico e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili;
3) durata e recesso, in particolare clausola penale;
4) obblighi dei Professionisti;
5) obblighi del Mandante;
6) Foro competente;
7) norme di rinvio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ancona, li 01 febbraio 2019

Cliente

ORDINE REGIONALE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLE MARCHE
ANCONA

STUDIO ASSOCIATO
FRANCESCHINI
Professionisti
Via
C.F. e P.IVA 02